

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale

04

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Trasmissione telematica - Tramite intermediario

05

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

08

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10

Leggi In evidenza

11

Scadenze

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Correzione di errori - Applicazione della "remissione in bonis" - Responsabilità solidale del cessionario (circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33)

Con la circ. 6.10.2022 n. [33](#), l'Agenzia delle Entrate ha:

- fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020;
- previsto la possibilità di avvalersi della c.d. remissione *in bonis* ex [art. 2](#) co. 1 del DL [16/2012](#) per le comunicazioni delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente;
- esaminato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai *bonus* edilizi, alla luce anche delle modifiche recate all'[art. 121](#) co. 6 del DL 34/2020 dall'[art. 33-ter](#) del DL 115/2022;
- fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con *superbonus* effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale per gli stessi prevista ex [art. 119](#) co. 8-bis del DL 34/2020.

Correzione degli errori in sede di compilazione della comunicazione di opzione

Tutte le segnalazioni e le istanze richiamate nel documento di prassi dovranno essere inviate all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare).

La circolare prevede, inoltre:

- la facoltà di correggere errori formali (o omissioni) di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (pur risultando valida l'opzione, viene richiesta la trasmissione di una segnalazione all'indirizzo PEC di cui sopra);
- in caso di comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore "1" nell'apposito campo, la possibilità del cedente di trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione (anche in questa ipotesi viene richiesta apposita segnalazione);
- in caso di indicazione, in sede di comunicazione, di un importo del credito ceduto (o frutto come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante, la facoltà di trasmettere una nuova comunicazione;
- la facoltà di correggere errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione, nel qual caso, qualora il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite il predetto indirizzo PEC, il modello allegato alla circ. n. [33/2022](#) (sottoscritto dal beneficiario della detrazione/cedente e dal cessionario/fornitore).

Remissione in bonis

L'Agenzia ammette la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. "remissione *in bonis*" di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29.4.2022 (il differimento di detto termine al 15.10.2022 riguarda solo i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022). I contribuenti che, entro il 29.4.2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, quindi, hanno tempo fino al 30.11.2022 per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250,00 euro, ex [art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97.

Responsabilità solidale del cessionario dei crediti relativi a bonus edilizi

Ai sensi dell'[art. 121](#) co. 6 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli

importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari "in presenza di concorso nella violazione", limitatamente tuttavia (secondo quanto previsto dalla novella recata dall'[art. 33-ter](#) del DL 115/2022) ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave; detta limitazione della responsabilità per concorso riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex [artt. 119](#) e [121](#) co. 1-ter del DL 34/2020 (così l'[art. 14](#) co. 1-bis.1 del DL 50/2022, introdotto dal citato art. [33-ter](#) del DL 115/2022).

Alla luce di tali previsioni, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. [33](#) chiarisce i concetti di dolo e colpa grave, precisando in particolare che:

- per la valutazione del grado di colpa dell'agente, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell'acquisto di crediti di imposta derivanti da *bonus edilizi*, si deve tenere conto anche "della natura dell'attività professionale o d'impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte";

- la colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia ommesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente";

- per i soggetti obbligati di cui all'[art. 3](#) del DLgs. [231/2007](#), la violazione in concorso sussiste anche qualora gli stessi procedano all'acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. [35](#) e [42](#) del DLgs. [231/2007](#), in violazione dell'[art. 122-bis](#) del DL 34/2020;

- ai fini della valutazione della diligenza nell'acquisizione del credito, il correntista che acquista dalla banca non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione necessaria.

art. 121 co. 6 DL 19.5.2020 n. 34

art. 14 co. 1 bis.1 DL 17.5.2022 n. 50

Circolare Agenzia Entrate 6.10.2022 n. 33

Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2022 - "Confermata la proroga del Superbonus per gli interventi sulle villette avviati dopo il 30 giugno 2022US PER GLI INTERVENTI SULLE VILLETTE AVVIATI DOPO IL 30 GIUGNO 2022" -

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2022 - "Cessionari dei bonus edilizi non responsabili con documentazione della banca" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2022 - "Possibile correggere le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale - Dividendi distribuiti alle associazioni professionali residenti - Applicazione del regime delle società semplici - Modalità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2022 n. 486)

Con la risposta ad interpello 4.10.2022 n. [486](#), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'applicazione del regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici ex [art. 32-quater](#) del DL 124/2019 (conv. L. [157/2019](#)) anche per le associazioni professionali residenti.

Dividendi percepiti dalle società semplici

Prima dell'introduzione dell'[art. 32-quater](#) del DL 124/2019, gli utili percepiti dalle società semplici residenti non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta che, fino ad allora, l'[art. 27](#) co. 1 del DPR 600/73 prevedeva per i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate.

Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate), infatti, concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%) secondo quanto previsto dal primo periodo del co. 1 dell'[art. 47](#) del TUIR vigente fino al 31.12.2017.

A partire dall'1.1.2020, l'[art. 32-quater](#) del DL [124/2019](#) prevede che i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dai soggetti IRES:

- per la quota imputabile ai soggetti IRES, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

- per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'[art. 27](#) del DPR 600/73, con la stessa aliquota (pari al 26%) e alle stesse condizioni previste dal medesimo [art. 27](#) del DPR 600/73;

- per la quota imputabile ai soggetti IRES aventi natura di enti non commerciali, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;

- per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione applicando la ritenuta del 26% o dell'1,20% ex [art. 27](#) del DPR 600/73.

Qualora, invece, i dividendi risultino provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i medesimi concorrono integralmente all'imponibile dei soci della società semplice percipiente.

Estensione del regime alle associazioni professionali residenti

Secondo la risposta ad interpello in commento, la normativa dei dividendi delle società semplici si applica anche per i dividendi distribuiti ad associazioni tra professionisti, in quanto equiparabili alle società semplici.

In deroga alla disciplina dell'imputazione per trasparenza dei redditi dell'associazione professionale, quindi, si ritiene che da parte della società di capitali:

- la quota di utili imputabile ai soci residenti dell'associazione sia soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex [art. 27](#) co. 1 del DPR 600/73;

- la quota di utili imputabile ai soci non residenti sia soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ex [art. 27](#) co. 3 del DPR 600/73, ovvero nella misura inferiore prevista dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali.

Inoltre, in deroga alla possibilità di modificare "a posteriori" le proprie quote di partecipazione agli utili (tipica delle associazioni professionali), si ritiene che rilevi la quota di partecipazione posseduta nel momento in cui avviene il pagamento dei dividendi all'associazione.

Adempimenti del sostituto d'imposta

Con riferimento agli adempimenti del sostituto d'imposta, la società di capitali residente:

- deve compilare il modello 770, inserendo nel quadro SI il dato complessivo dei dividendi pagati, nonché, nel quadro SK, i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno subito la ritenuta a titolo d'imposta, anche se in misura convenzionale;

- ha facoltà di rilasciare il modello CUPE agli associati non residenti incisi dalla ritenuta.

art. 32 quater DL 26.10.2019 n. 124

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.10.2022 n. 486

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2022 - "Ritenuta del 26% sui soci per i dividendi percepiti da associazioni professionali" - Odetto - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 5.10.2022, p. 35 - "Associazioni professionali in trasparenza" - Piazza

Italia Oggi del 6.10.2022, p. 33 - "I dividendi alla società semplice sono dei soci" - Greco - Zambelli Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Dividendi" - Sanna S.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Trasmissione telematica - Tramite intermediario - Certificati di sicurezza dei servizi telematici - Rinnovo - Modalità e termini (nota informativa CNDCEC 3.10.2022 n. 90)

Con la nota informativa 3.10.2022 n. 90, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31.1.2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

La scadenza, originariamente fissata al 30.4.2022, era già stata rinviata una prima volta al 31.12.2022 dal comunicato dell'Agenzia delle Entrate 29.4.2022.

Requisiti minimi di sicurezza da recepire

I nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:

- algoritmo di hash: SHA-256;
- algoritmo di cifratura: AES-256;
- lunghezza delle chiavi RSA: 4096 *bit* (cifratura) e 4096 o 2048 *bit* (firma).

Modalità di rinnovo dei certificati

Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:

- "Desktop Telematico - Entratel";
- "Generazione certificati".

Rinnovo tramite l'applicazione "Desktop telematico"

Nel caso del Desktop Telematico, occorre avviare la funzione "Sicurezza - Visualizza certificati" del menù dell'applicazione "Entratel".

Bisogna poi inserire nel pc il supporto (chiavetta USB) sul quale è memorizzato l'ambiente di sicurezza Entratel, digitare la *password* di protezione e cliccare sul bottone "Visualizza" posto in alto a destra.

A questo punto, bisogna selezionare il bottone "Dettaglio", dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella "Generale - Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 *bits*".

Nell'ipotesi in cui la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza (per questi passaggi, si rimanda alla Procedura pratica 4.10.2022 n. 57 «Rigenerazione» dell'«ambiente di sicurezza» di Entratel - Aggiornamento).

Rinnovo tramite l'applicazione "Generazione certificati"

Per quanto riguarda l'applicazione Generazione certificati, dopo averla avviata bisogna utilizzare la funzione "Gestisci ambiente - Visualizza certificati".

A questo punto, bisogna inserire nel pc il supporto (es. chiavetta USB) sul quale è memorizzato l'ambiente di sicurezza, digitare la *password* di protezione e cliccare sul bottone "Visualizza certificati".

Ora, è possibile selezionare il bottone "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare e controllare che nella cartella "Generale - Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 *bits*". Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.

Effetti del mancato rinnovo dei certificati

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni saranno scartate dal sistema con il seguente messaggio: "Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza".

art. 3 co. 3 DPR 22.7.1998 n. 322

Nota informativa CNDCEC 3.10.2022 n. 90

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2022 - "Più tempo per il rinnovo dei certificati di sicurezza dei servizi telematici" - Fornero

«Rigenerazione» dell'«ambiente di sicurezza» di Entratel - Aggiornamento

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Intermediari Entratel" - Sanna S.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Rivalutazione dei beni di impresa - Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione - Tassazione dei soci (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. 492)

Con la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. [492](#), viene analizzata la disciplina fiscale delle distribuzioni dei saldi attivi di rivalutazione in sospensione di imposta ed iscritti ex L. [350/2003](#) ed ex L. [266/2005](#). **Rivalutazione dei beni d'impresa**

L'ultima legge di rivalutazione generale dei beni d'impresa è quella prevista dall'[art. 110](#) del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. [126](#). Essa si rifà, con alcune varianti, agli [artt. 10](#) ss. della L. 21.11.2000 n. 342, oggetto di attuazione da parte del DM 13.4.2001 n. 162 e del DM 19.4.2002 n. 86.

Secondo questi regimi, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali solo se viene assolta l'imposta

sostitutiva.

Aderendo alla rivalutazione, il saldo attivo di rivalutazione iscritto in contropartita può essere:

- imputato a capitale, previa ulteriore delibera dell'assemblea in sede straordinaria;
- distribuito ai soci (in questo caso, ai sensi dell'[art. 2445](#) co. 2 e 3 c.c., la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione);
- utilizzato a copertura delle perdite (in questo caso, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata, o ridotta con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria).

Regime fiscale dei saldi attivi di rivalutazione

In merito al regime fiscale dei saldi attivi di rivalutazione, vale quanto previsto dall'[art. 13](#) co. 3 della L. 342/2000, per il quale, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell'imposta sostitutiva corrispondente.

Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione viene attribuito un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata, che può essere eventualmente trasferito alla *fiscal unit* in caso di adesione al consolidato fiscale nazionale (art. 7 co. 1 lett. d) del DM 1.3.2018).

Passando, poi, alla tassazione dei soci che percepiscono il saldo attivo di rivalutazione, la risposta in commento afferma che deve essere assoggettato a imposizione da parte del socio soggetto ad IRES per il 5% "dell'importo effettivamente percepito, al netto cioè dell'importo dell'imposta sostitutiva pagata".

Attraverso tale interpretazione si evita un fenomeno di doppia imposizione sul socio che non sarebbe giustificabile a livello sistematico. Inoltre, è necessario considerare che l'[art. 89](#) del TUIR stabilisce che, secondo un criterio strettamente di cassa, devono essere tassati gli utili effettivamente "percepiti" dal socio.

art. 13 L. 21.11.2000 n. 342

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.10.2022 n. 492

Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2022 - "Per i soci percettori del saldo attivo di rivalutazione tassato l'importo percepito" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 6.10.2022, p. 37 - "Per la riserva legale non scatta la presunzione sulla distribuzione" - Gaiani

Italia Oggi del 6.10.2022, p. 26 - "Ammortamenti, riserve out" - Liburdi - Sironi

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rivalutazione dei beni d'impresa" - Odetto G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Cessione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 6.10.2022 al 22.3.2023 (prov. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.10.2022 n. [376961](#), ha esteso le modalità di attuazione, previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#), delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, approvando altresì il modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano i crediti d'imposta a favore delle:

- imprese energivore, pari al 25% per il terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) co. 1 del DL 115/2022);
- imprese gasivore, pari al 25% per il terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) co. 2 del DL 115/2022);
- imprese non energivore, pari al 15% per il terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) co. 3 del DL 115/2022);
- imprese diverse da quelle gasivore, pari al 25% per il terzo trimestre 2022 ([art. 6](#) co. 4 del DL 115/2022).

Il provvedimento si applica altresì ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburante:

- a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, pari al 20% per il secondo trimestre 2022 ([art. 3-bis](#) del DL 50/2022);
- per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% per il terzo trimestre 2022 ([art. 7](#) del DL

115/2022).

Tutti i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (entro il 31.3.2023 quelli relativi a energia e gas per il terzo trimestre, entro il 31.12.2022 quelli relativi al carburante);
- in alternativa, possono essere ceduti (per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'[art. 18](#) del DL 21/2022 e degli [artt. 6 e 7](#) del DL 115/2022.

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 6.10.2022 al 22.3.2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022;
- dal 6.10.2022 al 21.12.2022, per gli altri crediti.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la cessione deve essere comunicata:

- dal soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità, ove richiesto; in alternativa, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- entro il 31.3.2023 per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 o entro il 31.12.2022 per gli altri crediti;

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#).

Pertanto, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

art. 3 bis DL 17.5.2022 n. 50

art. 6 co. 7 DL 9.8.2022 n. 115

art. 7 DL 9.8.2022 n. 115

Provvedimento Agenzia Entrate 6.10.2022 n. 376961

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2022 - "Cessione tax credit energia III trimestre da comunicare entro il 22 marzo 2023" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 7.10.2022, p. 41 - "Bonus energia terzo trimestre cedibili fino al 22 marzo 2023" - Gaiani L. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2022 - "Tax credit energia e gas da usare entro il 31 marzo 2023" - Alberti

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di CIGS per processi di transizione - Accesso all'assegno del FIS per le causali riorganizzazione e crisi - Criteri di approvazione (circ. INPS 5.10.2022 n. 109)

Con la circ. 5.10.2022 n. [109](#), l'INPS ha illustrato le novità del DM 25.2.2022 n. [33](#) riferite ai criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) per le causali straordinarie.

Con l'occasione, sono state esaminate le diverse causali straordinarie di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, quali:

- la riorganizzazione aziendale;
- la crisi aziendale (anche per evento improvviso e imprevisto);
- il contratto di solidarietà.

Quadro normativo

Con riguardo alla CIGS e, in particolare, alle relative causali di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l'[art. 1](#) co. 199 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - modificando e integrando l'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015 - ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano "per realizzare processi di transizione", da individuare e regolare tramite un apposito decreto del Ministro del Lavoro.

In attuazione di detta previsione normativa, nonché in considerazione della necessità di adottare specifici criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantire dal FIS, è stato dunque adottato il DM 25.2.2022 n. [33](#), di modifica del DM [94033/2016](#).

Procedure semplificate di accesso al trattamento

Nella circolare in commento si evidenzia innanzitutto come il DM [33/2022](#) persegua la finalità di consentire all'azienda interessata un accesso più agevole ai trattamenti in questione. In particolare, si ricorda che l'[art. 2](#) del DM [33/2022](#) ha attribuito all'INPS - in qualità di soggetto preposto ad autorizzare le prestazioni di assegno di integrazione salariale - le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell'ammissione delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale del FIS per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, vanno indicati in una relazione unica che i datori di lavoro devono presentare all'INPS in modalità semplificata ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000.

A tal fine, in allegato alla circolare in parola l'INPS ha reso disponibili i modelli *standard* e i *format* che i datori di lavoro dovranno utilizzare per espletare l'adempimento in questione.

Riorganizzazione aziendale

Per quanto riguarda la causale di riorganizzazione aziendale, l'INPS evidenzia la modifica operata dalla legge di bilancio 2022, con cui vengono fatti rientrare anche gli interventi attuati mediante processi di transizione.

Sul punto, si sottolinea che tale nuova previsione normativa inserisce, nel modello di riorganizzazione aziendale finora conosciuto, una nuova situazione che non richiede necessariamente la presenza di significative inefficienze gestionali dell'azienda, ma che si realizza qualora il datore di lavoro ponga in essere un insieme di interventi finalizzati a:

- realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale;
- attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Con particolare riferimento all'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, l'[art. 2](#) del DM [33/2022](#) richiede al datore di lavoro interessato la presentazione di un programma *ad hoc* contenente indicazioni relative agli investimenti per l'attuazione degli interventi nonché all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne, anche ai fini di un consistente recupero occupazionale.

Inoltre, il datore di lavoro deve presentare un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso l'eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.

Crisi aziendale

In forza di quanto previsto dall'art. 2-bis del DM 94033/2016 (inserito dall'[art. 2](#) co. 2 del DM 33/2022), per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale occorre *in primis* che il datore di lavoro illustri le ragioni della contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

A titolo esemplificativo, tali ragioni possono corrispondere alla diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, ovvero a un decremento delle vendite o ancora ai dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto, o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di un anno.

Al riguardo, l'INPS evidenzia che, in funzione della semplificazione prevista dalla norma, la disposizione in esame fornisce ai datori di lavoro un'elencazione delle possibili motivazioni; inoltre, si fa presente che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l'azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale.

Crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto

L'INPS ricorda poi che l'art. 2-bis del DM 94033/2016 prevede che l'assegno del FIS possa essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, nell'apposita relazione occorre rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.

Contratto di solidarietà

Nella circolare in commento si ricorda che, ai sensi dell'art. 4-bis del DM 94033/2016 (inserito dall'[art. 2](#) co. 3 del DM 33/2022), per l'accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- la riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'[art. 21](#) co. 5 del DLgs. 148/2015 (80% o 90%);
- il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- i lavoratori *part-time* possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del *part-time* nella preesistente organizzazione del lavoro;
- non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
- nel corso della fruizione dell'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
- qualora le parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell'orario di lavoro, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo.

art. 1 bis DM 13.1.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033

art. 1 DM 13.1.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033

art. 2 bis DM 13.1.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033

art. 2 DM 13.1.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033

art. 21 DLgs. 14.9.2015 n. 148

DM 25.2.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 33Circolare

INPS 5.10.2022 n. 109

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2022 - "Intervento del FIS più agevole in caso di riorganizzazione aziendale" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno di integrazione salariale" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Fondo di integrazione salariale (FIS)" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni straordinaria" - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5.5.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'attività fisica adattata - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), con il presente decreto sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.

Ambito applicativo

Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:

- dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- per lo svolgimento di attività fisica adattata;
- entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Nozione di "attività fisica adattata"

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 28.2.2021 n. 36, per "attività fisica adattata" (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Presentazione delle domande

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- in via telematica;
- entro il termine che sarà definito con un successivo provvedimento della stessa Agenzia;
- indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.

Determinazione della percentuale del credito spettante

L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Incumulabilità

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Recupero dell'agevolazione non spettante

L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 421 - 423 della L. 30.12.2004 n. 311.

Scadenze della settimana

10 ottobre 2022, Lunedì

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica, dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre

Imposte dirette

Piccole e medie imprese del settore turistico - Termine iniziale per presentare le richieste di ammissione alla garanzia sui finanziamenti, a valere sulla Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia delle PMI

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Pensionati, dipendenti e titolari di alcuni redditi assimilati - Comunicazione al sostituto d'imposta di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto oppure di effettuarla in misura inferiore

11 ottobre 2022, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 9.30, per presentare a Unioncamere, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la valorizzazione dei disegni/modelli industriali

12 ottobre 2022, Mercoledì

Agenzie di viaggio e tour operator - Termine iniziale, dalle ore 12, per l'invio telematico al Ministero del turismo delle ulteriori istanze di concessione di un credito d'imposta per interventi di digitalizzazione delle strutture

13 ottobre 2022, Giovedì

Imprese sociali, culturali e ricreative, cooperative sociali e cooperative ONLUS - Inizio presentazione al MISE, tramite PEC, dalle ore 12, delle domande di agevolazioni per investimento sul territorio, fino ad esaurimento risorse

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

14 ottobre 2022, Venerdì

Imposte dirette

Imprese agricole di allevamento - Termine finale per presentare ad AGEA, tramite i Centri di assistenza agricola, le richieste di contributo per il sostegno dell'attività di allevamento

Imprese editrici - Inizio presentazione telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della domanda per la concessione del credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per la distribuzione delle testate edite

Altre scadenze

15 ottobre 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Soggetti IRES e titolari partita IVA - Trasmissione all'Agenzia Entrate delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per interventi edilizi del 2021 o rate residue per spese 2020

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico - Termine per la trasmissione telematica a PagoPA spa dei dati degli strumenti di pagamento elettronico e delle transazioni contabilizzate dall'1.9.2022

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle

operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

16 ottobre 2022, Domenica *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a settembre

IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, IVA indici affidabilità fiscale

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 21 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento dell'ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA

Soggetti che svolgono attività allevamento avicunicolo o suinicolo - Effettuazione seconda rata versamenti sospesi dall'1.1.2022 al 30.6.2022, con interessi dall'1.8.2022

Soggetti che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi di gennaio 2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 ottobre 2022, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

18 ottobre 2022, Martedì

Imposte dirette

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

20 ottobre 2022, Giovedì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Inizio presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2021 per l'acquisizione di servizi digitali

Reti associative del Terzo settore iscritte al RUNTS - Presentazione al Ministero del Lavoro, entro le 18, della domanda di contributo per il sostegno delle attività di interesse generale a rilevanza nazionale degli enti associati

Reti di imprese agricole e agroalimentari - Termine finale per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione delle spese sostenute nel 2021 per investimenti nel commercio elettronico, per fruire del credito d'imposta

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre luglio-settembre

21 ottobre 2022, Venerdì

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 21.9.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*